



N. 1/11 R.C.P.

IL TRIBUNALE DI PESCARA

riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

dott. Giuseppe Cassano

Presidente

dott. Angelo Zaccagnini

Giudice

dot. Francesco Filocamo

Giudice rel.

nel giudizio di omologazione del concordato preventivo n° 1 del ruolo generale dell'anno 2011 ha emesso il seguente

DECRETO  
rilevato che:  
\* la s.r.l. SDS ~~\_\_\_\_\_~~ S ~~\_\_\_\_\_~~ & M ~~\_\_\_\_\_~~ in liquidazione con ricorso depositato il 24/01/2011 ha proposto ai creditori un concordato preventivo, che prevede:

- il pagamento integrale delle spese di procedura;
  - il soddisfacimento integrale dei crediti prelatizi nei tempi necessari per la liquidazione dei beni di cui appresso;
  - il soddisfacimento dei crediti chirografari in misura compresa tra il 10% (così ridotta l'iniziale percentuale del 30% con istanza modificativa depositata il 19/4/2011) ed il 47% (o la maggiore percentuale che fosse consentita dai risultati della liquidazione);
- \* il piano sotteso alla proposta prevede che le risorse necessarie siano reperite mediante:
- liquidazione (da affidare a ~~\_\_\_\_\_~~, liquidatore della società debitrice) dei beni immobili, dei beni mobili e dei crediti della società debitrice, ceduti ai creditori;
  - messa a disposizione dei creditori concordatari del ricavato (al netto di quanto necessario per la soddisfazione dei debiti propri) della liquidazione dei beni della s.r.l. D' ~~\_\_\_\_\_~~, previo conferimento degli stessi in *trust* autodichiarato con indicazione quale *trustee* di ~~\_\_\_\_\_~~, quale *protector* del Commissario giudiziale e quale beneficiario della massa dei creditori del concordato preventivo;
- \* con decreto del 03/03/2011, emesso previa convocazione della debitrice e comunicazione del ricorso e del decreto di convocazione al Pubblico Ministero in sede, questo tribunale ha dichiarato aperta la procedura;
- \* la società debitrice ha provveduto al tempestivo deposito della somma determinata nel suddetto decreto;
- \* l'adunanza dei creditori si è svolta il 20/05/2011 e nel corso della stessa sono stati ammessi al voto

- creditori rappresentanti crediti (chirografari) di ammontare complessivo pari ad euro 3.700.403,90;
- \* prima dell'adunanza (ma dopo la data di deposito dell'istanza modificativa del 19/4/2011) e nel corso della stessa hanno espresso voto favorevole creditori rappresentanti crediti pari ad euro 505.916,61 e voto contrario tre creditori rappresentanti crediti pari ad euro 8.353,33;
  - \* nei venti giorni successivi alla chiusura dell'adunanza sono pervenute ulteriori adesioni (attestate dal Commissario giudiziale con relazione depositata il 10/6/2011) di creditori rappresentanti crediti (calcolati per gli importi ammessi) pari ad euro 2.284.307,46;
  - \* la proposta ha dunque ricevuto voti favorevoli per complessivi euro 2.790.224,07 e voti contrari per complessivi euro 8.353,33;
  - \* la proposta ed il piano non prevedono suddivisione dei creditori in classi, né trattamenti differenziati di crediti chirografari;
  - \* il decreto di fissazione dell'udienza camerale nel giudizio di omologazione è stato notificato ai seguenti creditori dissenzienti s.r.l. A [REDACTED], s.p.a. B [REDACTED], G [REDACTED], s.r.l. T [REDACTED];
  - \* il Commissario giudiziale ha depositato (in data 5/7/2011) parere motivato in ordine alla proposta concordataria, integrato con relazione depositata all'udienza del 30/9/2011, esprimendosi in senso favorevole alla omologazione;
  - \* nel giudizio di omologazione si sono costituiti solo la società debitrice e la s.r.l. D' [REDACTED], che hanno entrambe chiesto la omologazione del concordato;
  - \* non sono state proposte opposizioni neanche da parte dei creditori comparsi all'udienza di omologazione senza costituirsi in giudizio;

ritenuto pertanto che:

- \* la procedura si è regolarmente svolta;
- \* non sono emerse circostanze che inducano a modificare la positiva valutazione di sussistenza delle condizioni di ammissibilità del concordato, già espressa da questo Tribunale con il decreto di apertura: in particolare, il Commissario giudiziale ha confermato il giudizio di veridicità dei dati aziendali e la prognosi di fattibilità del piano risultanti dalla relazione depositata dalla debitrice ai sensi dell'art. 161 l.f. e non ha segnalato alcuno dei fatti previsti dall'art. 173 l.f.
- \* è stata raggiunta la maggioranza prescritta dall'art. 177 l.f. e non vi è ragione di ritenere che i voti dei creditori (tutti successivi alla modifica della proposta del 19/4/2011) non siano espressione di un consenso pienamente informato;
- \* deve quindi disporsi l'omologazione del concordato preventivo;

rilevato, quanto alle disposizioni accessorie, che:

\* il concordato consiste, in parte, nella cessione dei beni;

\* la proposta contiene disposizioni in ordine alle modalità della liquidazione dei beni ceduti, prevedendo che la stessa sia affidata a [REDACTED] e si svolga secondo procedure competitive e previa pubblicità a prezzi base corrispondenti a quelli di stima con successivi ribassi e che la liquidazione dei beni della s.r.l. D' [REDACTED], il cui ricavato al netto di quanto necessario per soddisfare i creditori della predetta società è stato messo a disposizione dei creditori concordatari, avvenga mediante conferimento dei beni medesimi in *trust*, come sopra meglio indicato;

\* in relazione ai suddetti profili (approvati dai creditori in uno con la proposta) il Tribunale non può dare alcuna disposizione, a norma dell'art. 182 comma 1 l.f.;

\* devono, invece, essere date, in mancanza di specifiche previsioni della proposta, le ulteriori disposizioni previste dall'art. 182 citato ed essere altresì determinate le modalità attraverso cui possa esplicarsi la sorveglianza dell'adempimento del concordato che l'art. 185 L.F. continua ad affidare al Commissario giudiziale;

\* a ciò si provvede come in dispositivo, indicando nel giudice già delegato alla procedura il destinatario delle comunicazioni informative rivolte all'ufficio;

\* non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio di omologazione, in mancanza di opposizioni.

p.q.m.

a definizione del giudizio di omologazione, così provvede:

I. omologa la proposta di concordato preventivo di s.r.l. SDS I [REDACTED], S. [REDACTED] & M [REDACTED] in liquidazione alle condizioni indicate nel ricorso e nell'istanza modificativa depositata il 19/4/2011;

II. conferma la nomina quale giudice delegato del dott. Francesco Filocamo;

III. prende atto che la liquidazione dei beni ceduti ai creditori è affidata a [REDACTED]

IV. nomina quali componenti del comitato dei creditori : s.p.a. B [REDACTED], D [REDACTED]; s.r.l. C [REDACTED]. e P [REDACTED] M [REDACTED] i quali provvederanno a designare il presidente a norma dell'art. 40 l.f.;

V. dispone le seguenti modalità di liquidazione:

a) [REDACTED] provvederà a redigere e depositare in cancelleria, entro tre mesi dall'accettazione dell'incarico, un elenco delle passività, sentito il commissario giudiziale;

b) [REDACTED] provvederà alla riscossione dei crediti ed alla liquidazione dei beni ceduti e messi a disposizione dai soci della debitrice, nonché al compimento di tutte le attività necessarie o utili alla liquidazione, nel rispetto di quanto previsto dalla proposta e dagli artt. 105 a 108-ter L.F., mediante procedure competitive di scelta dell'acquirente e sulla base dei valori determinati nella perizia giurata di stima allegata al ricorso;

- c) a tal fine [redacted] predisporrà un piano di liquidazione, che depositerà presso la cancelleria fallimentare e comunicherà al Commissario giudiziale e al Comitato dei creditori;
- d) prima di procedere a vendite di immobili (o ad altri atti indicati nell'art. 182 quarto comma L.F.) [redacted] acquisirà l'autorizzazione del comitato dei creditori ed il parere del commissario giudiziale e notizierà il giudice delegato;
- e) per il compimento di altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e per la nomina di avvocati, coadiutori o ausiliari tecnici [redacted] acquisirà il parere del comitato dei creditori e del commissario giudiziale e notizierà il giudice delegato;
- f) per le spese necessarie [redacted] provvederà a richiedere l'anticipazione al commissario giudiziale, che utilizzerà il deposito giudiziario già in essere, previa autorizzazione del giudice delegato (da richiedere con specifica indicazione dell'entità, della natura, della finalità della spesa e dell'entità residua del deposito);
- g) [redacted] verserà le somme comunque ricavate dall'attività di liquidazione su un conto corrente da accendere presso la C. di R. [redacted] della Provincia di C. [redacted] ovvero presso la B. [redacted] P. [redacted] di L. [redacted] e S. [redacted] (nel rispetto delle condizioni assicurate dalle stesse per i depositi disposti da questo tribunale) ed intestato alla procedura concorsuale, dal quale potrà effettuare direttamente i prelievi necessari, trasmettendo trimestralmente copia dell'estratto conto ai componenti del comitato dei creditori, al commissario giudiziale ed al giudice delegato;
- h) [redacted] predisporrà ogni sei mesi una relazione sullo stato della liquidazione, contenente l'indicazione delle iniziative assunte e di ogni altra circostanza relativa all'espletamento dell'incarico, da depositare in cancelleria e da comunicare al commissario giudiziale ed al comitato dei creditori, che potranno presentare osservazioni;
- i) [redacted] provvederà ad informare tempestivamente il giudice delegato, il commissario giudiziale ed il comitato dei creditori di ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire alla corretta attuazione del piano;
- l) [redacted] provvederà, subito dopo il perfezionamento dei singoli atti di liquidazione, a distribuire le disponibilità liquide tra i creditori concorrenti, tenendo conto delle spese di procedura già sostenute e prevedibilmente da sostenere che possano eccedere le disponibilità dell'apposito deposito giudiziario già in essere, previa formazione di piani di riparto da sottoporre al parere del commissario giudiziale e del comitato dei creditori;
- m) [redacted] effettuerà i pagamenti ai singoli creditori mediante bonifico bancario o assegno circolare, con successiva trasmissione al commissario giudiziale e al comitato dei creditori di copia della relativa documentazione;
- n) per i pagamenti di crediti contestati [redacted] provvederà a depositare gli importi risultanti dall'elenco di cui al punto a), maggiorati, ove si tratti di crediti muniti di privilegio o

ipoteca, degli interessi maturati, in distinti libretti di deposito bancario (da accendere presso la s.p.a. C [redacted] o presso la s.p.a. B [redacted] P [redacted] di L [redacted] e S [redacted] alle condizioni assicurate per i depositi disposti dal Tribunale) intestati alla procedura con indicazione nominativa del creditore cui si riferiscono e vincolati all'ordine del giudice delegato;

o) analogamente procederà per i pagamenti destinati a creditori irreperibili;

p) lo svincolo delle somme depositate ai sensi dei punti che precedono verrà disposto dal giudice delegato, su richiesta del creditore in caso di irreperibilità ovvero, in caso di crediti contestati, su richiesta del creditore o della debitrice corredata dalla documentazione relativa alla definizione della controversia con sentenza passata in giudicato o con transazione;

q) delle operazioni di riparto eseguite [redacted] darà notizia al giudice delegato con apposite e documentate relazioni;


r) esaurita l'esecuzione del concordato [redacted] presenterà il conto della gestione, ai sensi dell'art. 116 L.F.;

VI. dispone che il presente decreto sia, a cura della cancelleria, pubblicato a norma dell'art. 17 L.F. e comunicato alla debitrice, a [redacted] ed al commissario giudiziale, il quale provvederà a darne notizia ai creditori ed a convocare il comitato dei creditori ai fini della nomina del Presidente, comunicando successivamente al giudice delegato l'esito.

Pescara, 11/10/2011


Il Giudice est.

Francesco Filocamo



Il Presidente

Giuseppe Cassano



UFFICIO DI PESCARA

Visto,

Deposito in Cancelleria il giorno

11 OTT. 2011

IL CANCELLIERE

Il Direttore Amministrativo  
(dot.ssa Lucia Di Russo)

CASO.it